

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 799)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, CIPELLINI e LICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1973

Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, le spese dei piani di ricostruzione degli abitati distrutti dalla guerra, attuati dai comuni col finanziamento dello Stato, devono essere rimborsate dai comuni nella misura del 50 per cento se trattasi di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in 30 annualità. Per i comuni con popolazione superiore il rimborso da parte dell'ente locale deve essere totale.

Trattasi di comuni in gran parte montani, quelli di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che non hanno alcuna possibilità di recuperare queste spese, afflitti da pesanti bilanci e da permanenti servitù militari, come quello, ad esempio, di Forni di Sotto in Carnia il quale, interamente distrutto per incendio dai nazisti nell'estate 1944, deve procrastinare il pagamento di salario e stipendio ai due dipendenti per essere puntuale nei pagamenti delle rate di rimborso. Occorre un provvedimento riparatorio che

escluda da detto onere i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con distruzioni subite per quota di almeno il 75 per cento e che riduca l'onere del rimborso al 50 per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e con danni di almeno il 50 per cento, con obbligo per lo Stato del rimborso di quanto già pagato in eccedenza al disposto del presente disegno di legge.

Trattasi di un atto di giustizia che vuole lasciare almeno vivere questi comuni che hanno subito gravissimi sacrifici in vite umane e in abitazioni distrutte, per una guerra che non hanno di certo loro voluta, e che a 28 anni dalla fine della guerra non hanno ancora, per ritardi dello Stato, completamente potuto provvedere alla ricostruzione di quanto allora distrutto.

Si confida nella urgente approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Dopo il comma terzo dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è aggiunto il seguente comma:

« Il recupero è escluso per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che hanno subito distruzioni superiori al 75 per cento e viene ridotto al 50 per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che hanno subito distruzioni superiori al 50 per cento ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. Alla restituzione delle somme già recuperate nei confronti dei comuni, lo Stato provvederà entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.